



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

Ordinanza.n. 49

Del 23/07/2015

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER MANCANZA DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO

Premesso che si continuano a verificare in varie zone del centro urbano ed in particolare nel centro storico distacchi di intonaci sia dei prospetti che dei frontalini dei ballatoi degli edifici, nonché di elementi lapidei quali lastroni decorativi, mensole, ecc., con grave pregiudizio per le pubblico incolumità e con danni e persone e/o cose;

Considerato che il patrimonio edilizio privato in tutto il territorio cittadino particolarmente nel centro storico, risente della mancanza di manutenzione ordinaria ai prospetti e che il perseverare dell'incuria dei proprietari, sommata alle vetustà ed in certi periodi alle condizioni meteorologiche avverse, compromettono la stabilità delle facciate degli edifici;

Visto il vigente Regolamento Edilizio che agli articoli appresso indicati così recita;

Art. 54. - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

54.1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

54.2. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Capo Settore Responsabile, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire ed assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e/o dei proprietari inadempienti.

54.3. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione o acquisizione.

Art. 56. - Manutenzione

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Capo Settore Responsabile può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Capo Settore Responsabile, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Capo Settore Responsabile può provvedere di autorità a spese del

medesimo.

Visto l'art. 54 del D.lgs n. 267/2000 e S.m. i. che affida al Sindaco quale Ufficiale di Governo il compito di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e, in caso di inottemperanza all'ordine impartito consente al Sindaco stesso di "provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi";

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia approvato con la L. R. n. 16/1963 e s.mm.ii;

ORDINA

- ai proprietari di edifici o di costruzioni, agli Amministratori di stabili condominiali per quanto di loro competenza ed in genere a coloro che sono obbligati alla conservazione e alla vigilanza sugli stessi, di procedere ad una immediata e minuziosa verifica dei prospetti degli edifici e relativi oggetti prospicienti su spazi pubblici o comunque aperti all'uso pubblico, provvedendo alla loro manutenzione previa comunicazione o acquisizione delle autorizzazioni e/o concessione a seconda dei casi come previsto dalla vigente legge, presso l'Area Tecnica del comune di Mussomeli

— inoltre, ove il pericolo di crolli possa ritenersi imminente, occorre richiedere l'eliminazione immediata del pericolo al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e comunicare al Comando di Polizia Municipale lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.

La violazione della presente Ordinanza sarà sanzionata ex art. 650 del c.p. "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" e art. 677 del c.p. "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina"

Il Comando di Polizia Municipale è onerato di provvedere alla divulgazione della presente ordinanza e di vigilare sulla relativa osservanza.

Mussomeli 23/07/2015

IL SINDACO
(Catania Giuseppe Sebastiano)